

N. R.G. 986/2018



Tribunale Ordinario di Paola

*Sezione Seconda Volontaria Giurisdizione*

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **986/2018**, il Giudice dott. Matteo Torretta, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 23/06/2022, ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

Letti gli atti di causa ed esaminata la documentazione prodotta;

visto il ricorso proposto dalla dott.ssa Maria Alfano Cristina, con il quale è chiesta la revoca del decreto di omologa del piano del consumatore del 19.02.2019, per suo inadempimento;

considerato che il debitore si è reso inadempiente rispetto agli impegni assunti in occasione della predisposizione del piano, dal momento che ha corrisposto solo un acconto sul compenso del gestore e ha totalmente omesso di pagare (quantomeno) uno dei creditori ammessi (DEUTSCHE BANK);

considerato che il debitore medesimo ha ammesso il fatto dell'inadempimento, pur imputandolo a sopravvenute e non meglio specificate "difficoltà" insorte all'indomani dall'omologazione del piano;

rilevato che, per come risulta dal fascicolo processuale, il debitore, ottenuta la sospensione delle trattative in busta paga e nelle more del procedimento di omologazione ha acceso un nuovo finanziamento con Banca Santander, con ciò aggravando ulteriormente la situazione di (sovra)indebitamento;

ritenuto che le motivazioni addotte a sostegno dell'opposizione alla revoca siano del tutto ininfluenti, dal momento che: a) da un lato, non vi è prova dell'effettivo pagamento del debito Deutsche Bank, ad onta di quanto affermato dal resistente; b) dall'altro lato, era suo preciso onere contestare e neutralizzare eventuali iniziative esecutive (delle quali non vi è comunque prova) e/o recuperatorie proposte dai creditori, al di fuori delle limitazioni e delle condizioni poste dal piano, in ottemperanza del generale dovere di correttezza e buona fede;

ritenuto, pertanto, che l'inadempimento del piano sia di non scarsa importanza, in quanto sono state pagate solo 3 rate del compenso spettante al gestore OCC e che lo stesso sia imputabile esclusivamente al debitore medesimo;

ritenuta inammissibile la proposta di riformulazione del piano vuoi perché formulata al di fuori delle condizioni poste dall'art. 13, co. 4 *ter* l. 2/2012 vuoi perché l'inadempimento è imputabile esclusivamente al debitore;

visto l'art. 14 *bis* l. 3/2012;

### PQM

revoca il decreto del 19.02.2019 con il quale è stato omologato il piano del consumatore proposto da De Cesare Roberto Almonte, nato a Praia a Mare (CS) il



17/01/1976, e residente in Scalea (CS) alla Via Campo Volo n. 7 (C.F. DCSRRT76A17G975Y).

Manda al gestore designato dall'OCC per la comunicazione del presente decreto a tutti i creditori.

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite e per la sua pubblicazione sul sito *internet* del Tribunale, nell'apposita sezione destinata alle procedure di sovraindebitamento.

Si comunichi.

Paola, 04/07/2022.

Il Giudice  
Matteo Torretta

